



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI*

*Direzione Generale per la Sicurezza Stradale*

Prot. n° 6978

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1-ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 142, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 768, in data 9 febbraio 2012, con il quale è stata concessa alla soc. Tarasconi Traffic Technologies srl, con sede in via Galvani, 6/a - Bolzano, l'approvazione di un dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "Arena 1.5 MB";

VISTA la richiesta in data 17.9.2013, successivamente integrata con nota in data 30.10.2013, con la quale la soc. Tarasconi Traffic Technologies srl ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "Arena 1.5MB" alla versione con classificatore veicoli con tecnologia radar;

CONSIDERATO che la soc. Tarasconi Traffic Technologies srl ha dichiarato che l'introduzione della funzione di classificazione non comporta alcuna modifica del sistema di rilevamento della velocità;

VISTA la documentazione tecnica ed i rapporti di prova allegati alla domanda, che attestano l'effettiva capacità del dispositivo di classificare correttamente i veicoli;

## **D E C R E T A**

- Art.1. E' estesa l' approvazione del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "Arena 1.5 MB", della soc. Tarasconi Traffic Technologies srl, con sede in via Galvani, 6/a- Bolzano, alla versione con classificatore dei veicoli con tecnologia radar. Restano valide le prescrizioni degli artt. 1, 3, 4 del decreto n. 768 del 9 febbraio 2012.
- Art.2. Le apparecchiature, quando equipaggiate con classificatore dei veicoli, devono essere commercializzate unitamente al manuale utente nella versione depositata presso questa Direzione.
- Art.3. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 768 del 9 febbraio 2012 e gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 21.11.2013

**II DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Sergio Dondolini)